



COMUNE DI AGRIGENTO

ORDINANZA SINDACALE

Nr 106	Del 04.11.2022
-----------	-------------------

OGGETTO :

Modifica degli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione per prevenire situazioni di aggregazione serale/notturna e il conseguenziale disturbo della quiete e del riposo, tesa ad imporre:

1. il divieto di vendita, per asporto, in bottiglie, contenitori e bicchieri in vetro, di bevande, anche alcoliche, ogni gradazione, nonché di alienazione ed abbandono sul suolo pubblico di bicchieri, bottiglie, contenitori di vetro e rifiuti in generale;
2. limitazione delle attività rumorose connesse a forme di intrattenimento e/o spettacolo nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e/o commerciali e loro *dehor*, negli spazi e negli ambienti pubblici e privati, qualora pregiudizievoli per la civile convivenza.

IL SINDACO

Vista l'allegata proposta di ordinanza sindacale del 04.11.2022 proveniente dal Settore V e recante il parere tecnico;

Considerato che se ne condivide il contenuto;

VISTI

il D.L. 23.05.2008, n. 92 coordinato con la legge di conversione 24.07.2008 n.125 recante "*misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*";

l'art.6 della predetta legge "modifica del T.U. di cui al D.lgs. 267/2000 in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale che ha modificato fra l'altro l'art.54 del T.U. Ordinamento EE.LL.;

il D.M. di attuazione del comma 4 del citato art.54, come modificato dal D.L. 92/2008 conv. con L. 125/2008, il quale disciplina le modalità di intervento del Sindaco nelle materie della "*sicurezza urbana e della incolumità pubblica*", definendo gli stessi, rispettivamente un bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale, nonché l'integrità fisica delle persone;

il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; l'O.R.EE.LL della Regione siciliana;

l'art.107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

l'art.4, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

gli artt.3 e 22, comma 1, della L.R. 22 dicembre 1999, n. 28;

la L.R. 1 marzo 1995, n. 18 "Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche";

il Regolamento comunale per il Commercio su Aree Pubbliche, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 20 settembre 2005 e s.m.i.;

la L.R. 21 maggio 2019, n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa".

RITENUTA

la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

ORDINA

per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato

Per il periodo compreso tra il 4 novembre 2022 e il 30 aprile 2023, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica:

DI VIETARE La vendita, per asporto, di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, da parte degli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche dispensate da distributori automatici, per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalla data odierna e su tutto il territorio comunale.

DI VIETARE altresì il consumo e/o l'abbandono in luogo aperto al pubblico di bevande alcoliche o non alcoliche, comunque acquisite, contenute in bottiglie di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale

DI VIETARE la vendita per l'asporto delle bevande alcoliche e superalcoliche, dalle ore 24:00 fino alla chiusura degli esercizi.

CONSENTIRE dopo le ore 24.00 esclusivamente agli esercizi pubblici (ad es. bar e ristoranti) la somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche per il consumo immediato all'interno del locale o nello spazio esterno di pertinenza regolarmente avuto in concessione.

DI VIETARE dalle ore 24:00 ad ogni esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande e/o commerciale, anche ove in possesso di nulla osta acustico, ogni attività di intrattenimento, sia essa svolta all'interno che all'esterno dei locali.

CHE tutte le tipologie di pubblici esercizi, esercizi di vicinato alimentari, laboratori artigianali di prodotti alimentari (a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo: ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari), compresi i distributori automatici devono osservare i seguenti orari di chiusura:

a. Su tutto il territorio comunale

- ore 02.00 tutti i giorni, consentendo 30 minuti di tolleranza solo ed esclusivamente per il ricovero delle attrezzature, la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso.

L'Amministrazione, al fine di evitare il determinarsi di situazioni pregiudizievoli per il riposo dei residenti, potrà ridurre l'orario per obiettive esigenze di interesse pubblico.

Agli esercenti le attività di cui al presente provvedimento e alle annesse attività di intrattenimento e svago, è consentito di protrarre l'orario di chiusura e quello per le emissioni sonore, oltre i limiti prescritti da questa ordinanza nel **giorno del 31 dicembre**.

E' comunque facoltà del Sindaco, in occasione di iniziative e manifestazioni di particolare rilevanza o interesse turistico, programmare e/o patrocinare dalla stessa amministrazione Comunale, ovvero da terzi, o di avvenimenti e ricorrenze, che comportino un presumibile aumento della domanda di servizi commerciali, concedere deroga agli orari stabiliti con la presente ordinanza, che possono riguardare sia l'intero territorio comunale che singole zone, piazze o vie.

Saranno emanate apposite ordinanze per disciplinare gli orari in deroga.

DISPONE

- che i trasgressori di quanto previsto della presente ordinanza, siano puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro da **25,00** a **500,00** ai sensi dell'art. 7 bis del DLgs n. 267/00.
- Nei casi di reiterata inosservanza delle prescrizioni della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 comma 1 del DL 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689: **su segnalazione dell'Ufficio accertatore**, potrà essere disposta l'applicazione della misura della **sospensione dell'attività per un massimo di trenta giorni**, ai sensi dell'articolo 100 del RD 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Obblighi per i titolari dei locali

Fatta salva l'applicazione delle norme del Codice penale, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, del D. lgs. n. 42 del 22.01.2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dei regolamenti comunali, nei locali e negli spazi aperti adibiti all'attività di vendita e/o somministrazione di bevande e/o di sostanze alimentari o all'attività di intrattenimento e di spettacolo, **è fatto obbligo** ai rispettivi titolari e/o responsabili di:

- a) vigilare - sia all'interno del proprio locale che nel perimetro esterno dell'area autorizzata, di pertinenza del proprio locale - anche avvalendosi di addetti al controllo dell'utenza, invitando gli avventori a tenere comportamenti che non disturbino, mediante schiamazzi o rumori, ovvero, abusando di strumenti sonori, la quiete pubblica e il riposo delle persone.

L'accertata violazione, in caso di recidiva, fatta salva la responsabilità del gestore in ordine al reato di cui all'art. 659 c.p., comporta sempre la revoca della concessione per l'occupazione del suolo pubblico;

- b) vigilare, affinché, i frequentatori del locale, nell'area esterna autorizzata, di stretta pertinenza dell'esercizio - non tengano comportamenti che contrastino con le norme igieniche e di tutela dell'ambiente, in conseguenza alla fruizione del locale, proponendo soluzioni idonee per agevolare il rispetto delle norme basilari di rispetto dell'ambiente;
- c) attuare le prescrizioni normative relative alla somministrazione di alimenti e bevande e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- d) osservare le disposizioni di legge poste a tutela dei minori di età;
- e) rispettare rigorosamente i limiti perimetrali dell'area pubblica esterna al locale, regolarmente concessa dal Comune, nonché le condizioni imposte dal titolo concessorio, evitando di invadere la parte di suolo pubblico non autorizzato all'occupazione, con sedie, tavolini, fioriere, pedane, ombrelloni, gazebo e altro;
- f) assicurare, salvo impedimenti di carattere oggettivo, che dopo l'orario di chiusura dell'esercizio e nei periodi di chiusura per ferie o di chiusura *forzata* per altri motivi, l'area esterna occupata con tavoli e sedie venga sgombrata, avendo cura che le relative operazioni, specie se effettuate in orario serale e notturno, si svolgano in modo da non disturbare il riposo delle persone;
- g) non permettere, durante gli spettacoli di intrattenimento musicale, che si svolgono con complessi musicali, di far posizionare gli strumenti oltre lo spazio pubblico autorizzato;
- h) orientare le casse elettroacustiche verso la direzione del mare per attutire l'espansione del volume dalla parte delle abitazioni;
- i) esporre in modo ben visibile agli avventori il paragrafo della presente ordinanza che esplicita gli obblighi particolari a loro carico;
- j) attrezzare l'area di pertinenza del locale con idonei raccoglitori di rifiuti;

Obblighi per i frequentatori dei locali

Per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per prevenire rischi o pericoli per la pubblica incolumità, tutte le aree pubbliche, soprattutto quelle del centro storico, anche in funzione dell'agibilità e della

sicurezza conservativa dei beni storici, artistici e monumentali ivi presenti, sono utilizzate esclusivamente come luogo di fruizione, nel rispetto delle regole comportamentali del vivere civile e di decoro urbano, nonché come luogo di fruizione delle prospettive monumentali ivi godibili.

In particolare **è vietato:**

- a) gettare o abbandonare per terra carte e qualsiasi tipo di rifiuti solidi e liquidi, lattine, bottiglie ed altri oggetti che costituiscono pericolo per l'incolumità pubblica e pregiudizio per il decoro della città;
- b) imbrattare con disegni, scritte e simili i muri e gli edifici sia pubblici che privati, nonché qualsiasi atto o comportamento che possa deturpare o limitare la fruibilità collettiva del bene, come ad esempio atti vandalici in danno di aree verdi, panchine, segnaletica, veicoli, impianti sportivi, prospetti di edifici privati ecc.;
- c) imbrattare, con disegni, scritte e simili i muri degli edifici di culto e i monumenti storicoartistici, nonché qualsiasi atto o comportamento che possa deturpare o insudiciare, anche mediante abbandono di rifiuti solidi e liquidi, o limitare la fruibilità collettiva del bene medesimo;
- d) tutti gli atti e i comportamenti, anche dovuti all'uso dell'alcol, come alterchi, schiamazzi, molestia che impediscano il diritto di serena convivenza civile;
- e) bivaccare o usare i luoghi e gli spazi pubblici e privati come siti di deiezione;
- f) consumare bevande alcoliche lontano dalle adiacenze dei locali pubblici;
- g) assembrarsi dinanzi gli ingressi delle residenze private e/o delle locande e bad and breakfast, ostacolando il passaggio a chi vi abita o dimora in modo agevole ed in piena sicurezza;
- h) sostare per consumare bevande o cibo, banchettando e abbandonando ogni minimo rifiuto agli angoli delle strade, oltre le aree appositamente autorizzate di pertinenza dei locali pubblici;
- i) sostare la propria auto e/o motoveicolo, in strade e piazze ove vige il divieto, tale da provocare intralcio alla circolazione e alla sicurezza stradale, oltre ad arrecare notevoli disagi ai residenti della zona per la ricerca di un parcheggio;
- j) emettere suoni disturbanti, grida, urla, uso di strumenti e/o apparecchiature, segnalazioni acustiche di auto o motoveicoli, **oltre i limiti della normale tollerabilità, in ragione anche del rispetto della quiete pubblica e del riposo delle persone.**

DI DARE MANDATO al Corpo di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine, di far rispettare il presente provvedimento;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Regolamento dei Controlli interni, non è stato richiesto il rilascio di pareri e/o attestazioni del responsabile del servizio finanziario;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale (*home page*) del Comune di Agrigento, assicurandone piena ed ampia diffusione anche mediante *mass media* locali e *social network*;

DI DARE ATTO che le trasgressioni al presente provvedimento, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00;

DI DISPORRE la pubblicazione come per legge;

Trattandosi di atto notificato e/o comunicato a specifico destinatario, ai sensi dell'art. 3 della LR 7/2019, si avverte che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo pretorio comunale. Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione all'Albo pretorio on line di questo Comune.

Firmato digitalmente da:
Miccichè FRANCESCO
Dott. Francesco Miccichè
Firmato il 04/11/2022 17:42
Seriale Certificato: 98104863087255483922033747038097063128
Valido dal 23/10/2020 al 23/10/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3





PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE

SIGNAT AGRIGENTUM MIRABILIS AULA GIGANTUM	PROPOSTA DEL SETTORE V SERVIZIO V N. DEL	GABINETTO DEL SINDACO DEPOSITATA IN DATA REGISTRATA AL N.
--	--	---

OGGETTO	Modifica degli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione per prevenire situazioni di aggregazione serale/notturna e il conseguenziale disturbo della quiete e del riposo, tesa ad imporre: il divieto di vendita, per asporto, in bottiglie, contenitori e bicchieri in vetro, di bevande, anche alcoliche, ogni gradazione, nonché di alienazione ed abbandono sul suolo pubblico di bicchieri, bottiglie, contenitori di vetro e rifiuti in generale; limitazione delle attività rumorose connesse a forme di intrattenimento e/o spettacolo nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e/o commerciali e loro <i>dehor</i> , negli spazi e negli ambienti pubblici e privati, qualora pregiudizievoli per la civile convivenza.
----------------	---

PREMESSO CHE il diffondersi nel territorio comunale, soprattutto tra i giovani, dell'abuso di sostanze alcoliche, comporta gravi rischi per la salute nonché conseguenze deteriori per la cittadinanza dovute ai comportamenti usuali di coloro che sono sotto l'effetto di sostanze alcoliche, limitando, altresì, ai cittadini la fruizione ed il godimento degli spazi urbani per il clima di insicurezza che si viene a creare, soprattutto nelle ore serali e notturne;

RILEVATO che, prevalentemente nelle ore serali e notturne, ricorre l'oggettiva necessità di un adeguato equilibrio tra gli interessi contrapposti di frequentatori e residenti, non solo mediante una ridefinizione degli orari di chiusura dei locali pubblici e della disciplina vigente in materia di impatto acustico, ma anche esortando i gestori a porre la dovuta attenzione sull'ordinata fruizione da parte dell'utenza, degli spazi adiacenti i locali.

CONSIDERATO, altresì, che, essendo Agrigento un Comune a prevalente economia turistica, è opportuno garantire, soprattutto nelle aree pubbliche in cui sono più intense le attività di socializzazione, il decoro ambientale, mediante la puntuale e corretta raccolta dei rifiuti prodotti dalle attività economiche suindicate.

VALUTATA, pertanto, la necessità di dover porre in essere adeguate misure straordinarie per ridurre il disagio provocato dai rumori nelle ore serali e notturne derivanti dalle emissioni sonore, pur tenendo presenti le esigenze di divertimento dell'utenza dei locali aperti al pubblico in cui si svolge attività di intrattenimento musicale, sia con l'uso di strumenti elettroacustici che dal vivo.

CONSIDERATO CHE l'accentuarsi delle condotte incivili aggraverebbero i fattori di insicurezza e di disordine urbano, al punto tale da provocare altre negative conseguenze, quali:

- problemi di sicurezza urbana e ordine pubblico, cagionati o aggravati dall'abuso di sostanze alcoliche da parte di avventori, registrandosi episodi di violenza, anche gravissimi e recenti, che hanno destato grande allarme sociale, comprovati dagli esiti delle azioni delle forze di polizia che

da mesi sono sempre più frequentemente chiamate ad intervenire per la repressione di attività illecite e di disturbo alla quiete pubblica;

- disturbo al riposo e alla quiete degli abitanti residenti nell'area;
- commissione di comportamenti indecorosi e in contrasto con le regole del vivere civile;
- reiterate violazioni di norme del regolamento comunale di Polizia urbana, del regolamento comunale d'igiene e del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, che determinano intollerabili problemi ambientali e igienici e aggravio dei costi pubblici di pulizia.

RITENUTO ANCHE, che:

- provvedimenti di riduzione dell'orario notturno delle attività economiche predette, e una più ferrea disciplina di utilizzazione collettiva degli spazi pubblici e delle emissioni sonore, siano utili sia a contenere le aberrazioni suindicate, sia ad agevolare le attività di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine;
- misure atte a limitare l'uso di bevande alcoliche e impedire l'abbandono di contenitori di bevande in vetro, siano altrettanto utili non solo a diminuire il degrado ambientale e igienico della zona, ma anche ai fini di sicurezza e libera fruizione degli spazi pubblici, in quanto:
 - l'abbandono di tali rifiuti provoca rischi per l'incolumità dei passanti, soprattutto quando siano infranti e sparsi sul suolo;
 - sono stati rilevati casi di uso di bottiglie di vetro come corpi contundenti in occasione di litigi.

RICHIAMATA

L'Ordinanza Sindacale nr 100 del 21.10.2022 avente per oggetto " Modifica degli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica e il conseguente disturbo della quiete e del riposo" avente efficacia fino al 2 novembre 2022;

VISTI

il D.L. 23.05.2008, n. 92 coordinato con la legge di conversione 24.07.2008 n.125 recante " *misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*";

l'art.6 della predetta legge "modifica del T.U. di cui al D.lgs. 267/2000 in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale che ha modificato fra l'altro l'art.54 del T.U. Ordinamento EE.LL.;

il D.M. di attuazione del comma 4 del citato art.54, come modificato dal D.L. 92/2008 conv. con L. 125/2008, il quale disciplina le modalità di intervento del Sindaco nelle materie della " *sicurezza urbana e della incolumità pubblica*", definendo gli stessi, rispettivamente un bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale, nonché l'integrità fisica delle persone;

il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; l'O.R.EE.LL della Regione siciliana;

l'art.107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

l'art.4, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

gli artt.3 e 22, comma 1, della L.R. 22 dicembre 1999, n. 28;

la L.R. 1 marzo 1995, n. 18 "Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche";

il Regolamento comunale per il Commercio su Aree Pubbliche, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 20 settembre 2005 e s.m.i.;

la L.R. 21 maggio 2019, n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa".

ASSUNTA

la propria competenza ad adottare il presente provvedimento,

PROPONE

previo richiamo della superiore narrativa a motivazione

DI VIETARE La vendita, per asporto, di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, da parte degli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche dispensate da distributori automatici, per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalla data odierna e su tutto il territorio comunale.

DI VIETARE altresì il consumo e/o l'abbandono in luogo aperto al pubblico di bevande alcoliche o non alcoliche, comunque acquisite, contenute in bottiglie di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale

DI VIETARE la vendita per l'asporto delle bevande alcoliche e superalcoliche, dalle ore 24:00 fino alla chiusura degli esercizi.

CONSENTIRE dopo le ore 24.00 esclusivamente agli esercizi pubblici (ad es. bar e ristoranti) la somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche per il consumo immediato all'interno del locale o nello spazio esterno di pertinenza regolarmente avuto in concessione.

DI VIETARE dalle ore 24:00 ad ogni esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande e/o commerciale, anche ove in possesso di nulla osta acustico, ogni attività di intrattenimento, sia essa svolta all'interno che all'esterno dei locali.

ORDINARE che tutte le tipologie di pubblici esercizi, esercizi di vicinato alimentari, laboratori artigianali di prodotti alimentari (a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo: ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari), compresi i distributori automatici devono osservare i seguenti orari di chiusura:

a. Su tutto il territorio comunale

- ore 02.00 tutti i giorni, consentendo 30 minuti di tolleranza solo ed esclusivamente per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso

L'Amministrazione, al fine di evitare il determinarsi di situazioni pregiudizievoli per il riposo dei residenti, potrà ridurre l'orario per obiettive esigenze di interesse pubblico.

Le disposizioni presenti nella proposta di ordinanza hanno efficacia da giorno 4 novembre 2022 al 30 aprile 2023

Agli esercenti le attività di cui al presente provvedimento e alle annesse attività di intrattenimento e svago, è consentito di protrarre l'orario di chiusura e quello per le emissioni sonore, oltre i limiti prescritti da questa ordinanza nel **giorno del 31 dicembre**.

E' comunque facoltà del Sindaco, in occasione di iniziative e manifestazioni di particolare rilevanza o interesse turistico, programmare e/o patrocinare dalla stessa amministrazione Comunale, ovvero da terzi, o di avvenimenti e ricorrenze, che comportino un presumibile aumento della domanda di servizi commerciali, concedere deroga agli orari stabiliti con la presente ordinanza, che possono riguardare sia l'intero territorio comunale che singole zone, piazze o vie.

Saranno emanate apposite ordinanze per disciplinare gli orari in deroga.

DISPORRE

- che i trasgressori di quanto previsto della presente ordinanza, siano puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro da **25,00 a 500,00** ai sensi dell'art. 7 bis del DLgs n. 267/00.

- Nei casi di reiterata inosservanza delle prescrizioni della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 comma 1 del DL 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689: **su segnalazione dell'Ufficio accertatore**, potrà essere disposta l'applicazione della misura della **sospensione dell'attività per un massimo di trenta giorni**, ai sensi dell'articolo 100 del RD 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Obblighi per i titolari dei locali

Fatta salva l'applicazione delle norme del Codice penale, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, del

D. lgs. n. 42 del 22.01.2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dei regolamenti comunali, nei locali e negli spazi aperti adibiti all'attività di vendita e/o somministrazione di bevande e/o di sostanze alimentari o all'attività di intrattenimento e di spettacolo, **è fatto obbligo** ai rispettivi titolari e/o responsabili di:

- a) vigilare - sia all'interno del proprio locale che nel perimetro esterno dell'area autorizzata, di pertinenza del proprio locale - anche avvalendosi di addetti al controllo dell'utenza, invitando gli avventori a tenere comportamenti che non disturbino, mediante schiamazzi o rumori, ovvero, abusando di strumenti sonori, la quiete pubblica e il riposo delle persone.
L'accertata violazione, in caso di recidiva, fatta salva la responsabilità del gestore in ordine al reato di cui all'art. 659 c.p., comporta sempre la revoca della concessione per l'occupazione del suolo pubblico;
- b) vigilare, affinché, i frequentatori del locale, nell'area esterna autorizzata, di stretta pertinenza dell'esercizio - non tengano comportamenti che contrastino con le norme igieniche e di tutela dell'ambiente, in conseguenza alla fruizione del locale, proponendo soluzioni idonee per agevolare il rispetto delle norme basilari di rispetto dell'ambiente;
- c) attuare le prescrizioni normative relative alla somministrazione di alimenti e bevande e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- d) osservare le disposizioni di legge poste a tutela dei minori di età;
- e) rispettare rigorosamente i limiti perimetrali dell'area pubblica esterna al locale, regolarmente concessa dal Comune, nonché le condizioni imposte dal titolo concessorio, evitando di invadere la parte di suolo pubblico non autorizzato all'occupazione, con sedie, tavolini, fioriere, pedane, ombrelloni, gazebo e altro;
- f) assicurare, salvo impedimenti di carattere oggettivo, che dopo l'orario di chiusura dell'esercizio e nei periodi di chiusura per ferie o di chiusura *forzata* per altri motivi, l'area esterna occupata con

- tavoli e sedie venga sgombrata, avendo cura che le relative operazioni, specie se effettuate in orario serale e notturno, si svolgano in modo da non disturbare il riposo delle persone;
- g) non permettere, durante gli spettacoli di intrattenimento musicale, che si svolgono con complessi musicali, di far posizionare gli strumenti oltre lo spazio pubblico autorizzato;
 - h) orientare le casse elettroacustiche verso la direzione del mare per attutire l'espansione del volume dalla parte delle abitazioni;
 - i) esporre in modo ben visibile agli avventori il paragrafo della presente ordinanza che esplicita gli obblighi particolari a loro carico;
 - j) attrezzare l'area di pertinenza del locale con idonei raccoglitori di rifiuti;

Obblighi per i frequentatori dei locali

Per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per prevenire rischi o pericoli per la pubblica incolumità, tutte le aree pubbliche, soprattutto quelle del centro storico, anche in funzione dell'agibilità e della sicurezza conservativa dei beni storici, artistici e monumentali ivi presenti, sono utilizzate esclusivamente come luogo di fruizione, nel rispetto delle regole comportamentali del vivere civile e di decoro urbano, nonché come luogo di fruizione delle prospettive monumentali ivi godibili.

In particolare **è vietato:**

- a) gettare o abbandonare per terra carte e qualsiasi tipo di rifiuti solidi e liquidi, lattine, bottiglie ed altri oggetti che costituiscono pericolo per l'incolumità pubblica e pregiudizio per il decoro della città;
- b) imbrattare con disegni, scritte e simili i muri e gli edifici sia pubblici che privati, nonché qualsiasi atto o comportamento che possa deturpare o limitare la fruibilità collettiva del bene, come ad esempio atti vandalici in danno di aree verdi, panchine, segnaletica, veicoli, impianti sportivi, prospetti di edifici privati ecc.;
- c) imbrattare, con disegni, scritte e simili i muri degli edifici di culto e i monumenti storicoartistici, nonché qualsiasi atto o comportamento che possa deturpare o insudiciare, anche mediante abbandono di rifiuti solidi e liquidi, o limitare la fruibilità collettiva del bene medesimo;
- d) tutti gli atti e i comportamenti, anche dovuti all'uso dell'alcol, come alterchi, schiamazzi, molestia che impediscano il diritto di serena convivenza civile;
- e) bivaccare o usare i luoghi e gli spazi pubblici e privati come siti di deiezione;
- f) consumare bevande alcoliche lontano dalle adiacenze dei locali pubblici;
- g) assembrarsi dinanzi gli ingressi delle residenze private e/o delle locande e bad and breakfast, ostacolando il passaggio a chi vi abita o dimora in modo agevole ed in piena sicurezza;
- h) sostare per consumare bevande o cibo, banchettando e abbandonando ogni minimo rifiuto agli angoli delle strade, oltre le aree appositamente autorizzate di pertinenza dei locali pubblici;
- i) sostare la propria auto e/o motoveicolo, in strade e piazze ove vige il divieto, tale da provocare intralcio alla circolazione e alla sicurezza stradale, oltre ad arrecare notevoli disagi ai residenti della zona per la ricerca di un parcheggio;
- j) emettere suoni disturbanti, grida, urla, uso di strumenti e/o apparecchiature, segnalazioni acustiche di auto o motoveicoli, **oltre i limiti della normale tollerabilità, in ragione anche del rispetto della quiete pubblica e del riposo delle persone.**

DI DARE MANDATO al Corpo di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine, di far rispettare il presente provvedimento;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del

Regolamento dei Controlli interni, non è stato richiesto il rilascio di pareri e/o attestazioni del responsabile del servizio finanziario;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale (*home page*) del Comune di Agrigento, assicurandone piena ed ampia diffusione anche mediante *mass media* locali e *social network*;

DI DARE ATTO che le trasgressioni al presente provvedimento, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00;

DI DISPORRE la pubblicazione come per legge;

Trattandosi di atto notificato e/o comunicato a specifico destinatario, ai sensi dell'art. 3 della LR 7/2019, si avverte che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo pretorio comunale. Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione all'Albo pretorio on line di questo Comune.

Il Dirigente del Settore V ad interim

Ing. Alberto Avenia

Firmato digitalmente da:Alberto Avenia
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato
rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019
Data:04/11/2022 16:18:20

Parere di Regolarità Tecnica	Parere di Regolarità Contabile
<p data-bbox="295 241 678 268" style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SETTORE V</p> <p data-bbox="188 297 774 459">In ordine alla regolarità tecnica della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della</p> <p data-bbox="188 461 774 593">L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere:</p> <p data-bbox="375 651 582 678" style="text-align: center;">FAVOREVOLE</p> <p data-bbox="343 712 598 739" style="text-align: center;">Ing. Alberto Avenia</p>	<p data-bbox="917 241 1300 268" style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV</p> <p data-bbox="798 297 1412 425">In ordine alla regolarità contabile della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R.</p> <p data-bbox="798 427 1412 627">n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 si esprime parere:</p> <p data-bbox="997 651 1204 678" style="text-align: center;">FAVOREVOLE</p> <p data-bbox="997 712 1204 739" style="text-align: center;">Dr. G. Mantione</p>

Firmato digitalmente da:Alberto Avenia
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato
rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019
Data:04/11/2022 16:19:02